

## Commenti sulle principali rubriche del certificato d'assicurazione

### **Data della pensione**

Si tratta del 1° giorno del mese che segue il 65esimo compleanno, per uomini e donne (art. 11\*). Tra 60 e 65 anni, è possibile partire in pensione anticipata (art. 24\*). L'età del pensionamento dell'AVS per le donne è 64 anni. Il collaboratore che lavora dopo i 65 anni continua a versare i contributi e il pagamento della rendita di vecchiaia è differito fino alla fine dell'affiliazione, tuttavia non oltre l'età di 70 anni (art. 25\*).

### **Stipendio contributivo**

È calcolato al momento dell'affiliazione alla CPK, adattato in principio ogni 1° gennaio. Corrisponde praticamente allo stipendio annuo AVS (= 13 stipendi mensili), arrotondato ai CHF 1'000.- superiori e serve da base di calcolo dei contributi e delle prestazioni, l'eventuale bonus entra in linea di conto a ragione di 2/3 (art. 12\*).

### **Contributo annuo dell'assicurato**

Il tasso di contributo è del 1 % fino al 31 dicembre che segue il 24esimo compleanno (assicurazione rischio unicamente), dopo varia tra 6.4 % e 8.9 % in funzione dell'età. Il contributo è arrotondato mensilmente al franco inferiore e dedotto dallo stipendio (art. 60\*).

### **Somma dei contributi dell'assicurato, senza interessi**

Addizione dei contributi versati dall'assicurato dall'affiliazione alla CPK, al più presto però dal 1° gennaio che segue il 24esimo compleanno, fino alla data di stesura del certificato.

### **Somma degli apporti dell'assicurato, senza interessi**

Somma delle prestazioni di uscita/averi provenienti da istituzioni di previdenza/libero passaggio trasferiti alla CPK, oltre gli eventuali acquisti di prestazioni (art. 7\*) e il prefinanziamento del pensionamento anticipato (art. 8\*).

### **Contributo del datore di lavoro**

Corrisponde all'1 % fino al 31 dicembre che segue il 24esimo compleanno (assicurazione rischio unicamente), poi dal 1° settembre 2020 al 11.1 % della somma degli stipendi di tutti gli assicurati attivi della CPK (contributo collettivo) (art. 61\*).

### **Rendita di vecchiaia**

- a **65 anni**, corrisponde alla rendita annua assicurata a 65 anni e pagabile da questa età  
È composta da:
  - la rendita costituita (rendita acquisita, art. 22\*) dall'affiliazione alla CPK fino alla data di stesura del certificato, aumentata delle eventuali rendite acquistate (art. 7\*), alla quale s'aggiunge
  - la rendita ancora da costituire dalla data di stesura del certificato fino a 65 anni (art. 23\*).Il calcolo è effettuato tenendo conto di un tasso d'interesse tecnico del 2.75 % e delle basi tecniche LPP 2010. Questi due criteri possono essere modificati su decisione del Consiglio di fondazione.

- a **64 anni** o a **63 anni, 62 anni, 61 anni e 60 anni**

Sono gli importi delle rendite annue anticipate che potrebbero essere versate alle rispettive età. Rispetto alla rendita a 65 anni, queste rendite sono ridotte in funzione degli anni di contributi mancanti e della durata di versamento più lunga (art. 24\*). La riduzione attuariale ammonta al 2 % all'anno, invece che al 6 %. La differenza è presa in carico dalla CPK.

Su richiesta dell'assicurato, il 100% al massimo della prestazione di libero passaggio può essere versato sotto forma di capitale (art. 26\*). L'assicurato deve rendere nota la sua volontà per iscritto alla Cassa almeno due mesi prima della concessione della rendita di vecchiaia.

./.

*Questo riassunto è stato creato per facilitare la lettura del certificato d'assicurazione. In caso di divergenza solo il regolamento d'assicurazione della CPK è applicabile.*

*\* Si riferisce all'edizione del regolamento d'assicurazione della CPK, versione del 1° gennaio 2021*

**Rendita di vecchiaia acquisita**

Si tratta della rendita costituita (art. 22\*) dall'affiliazione alla CPK fino alla data di stesura del certificato aumentata delle eventuali rendite acquistate (art. 7\*). Questa rendita non tiene quindi conto degli anni di contributi che devono ancora essere costituiti fino a 65 anni.

**Rendita d'invalidità**

È uguale al 100 % della rendita di vecchiaia assicurata a 65 anni. È versata a tutti gli assicurati riconosciuti invalidi dall'Assicurazione invalidità federale (AI), in funzione del grado d'invalidità ( $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$  o rendita intera) (art. 27\* a 31\*). Sono riservate le disposizioni in caso di soprassicurazione (art. 16\*) e di ricorso.

**Rendita di superstiti/rendita al partner (sotto condizioni e per iscritto)**

Quando un assicurato sposato decede, il coniuge ha diritto ad una rendita di superstite, corrispondente al 60 % della rendita di vecchiaia assicurata a 65 anni (art. 33 et 34\*). Inoltre, le disposizioni previste per i coniugi si applicano anche alle persone che hanno concluso un partenariato registrato tra persone dello stesso sesso ai sensi della legge federale (art. 1.4).

Quando un assicurato non sposato o partner ma non registrato ai sensi della legge federale decede, il partner superstite (dello stesso sesso o di sesso opposto) ha diritto a una rendita di partner se, al giorno del decesso, è stato designato per iscritto dal defunto come avente diritto alla rendita di partner e che soddisfa le condizioni dell'art. 36\* del regolamento.

**Rendita per figli**

Rendita annuale versata a ogni figlio dell'assicurato che beneficia di una rendita d'invalidità o di vecchiaia o decede (art. 39 a 42\*).

Corrisponde al 25 % della rendita di vecchiaia assicurata a 65 anni. È versata fino ai 18 anni del figlio (massimo 25 anni se è in formazione).

**Prestazione di libero passaggio in caso d'uscita**

Prestazione in caso di uscita dalla CPK, calcolata alla data di stesura del certificato. In regola generale, è trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o versata su un conto di libero passaggio. Eccezionalmente, può essere versata all'assicurato che lascia definitivamente la Svizzera per stabilirsi in un paese non membro de l'UE e AELE (su riserva delle convenzioni internazionali e degli accordi bilaterali con l'Unione europea dal 1.6.07) o che si mette in proprio (art. 52 à 56\*).

**Prefinanziamento del pensionamento anticipato**

Corrisponde al montante cumulato degli acquisti, comprensivi degli interessi, effettuati allo scopo di compensare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato (art. 8\*).

**Importo eventualmente disponibile per la promozione della proprietà d'abitazioni**

Può essere utilizzato come fondi propri o come ammortamento di un prestito ipotecario, su riserva dell'analisi del dossier. L'alloggio (appartamento o casa) deve servire al fabbisogno dell'assicurato. L'importo minimo è CHF 20'000.-. Un prelievo è possibile ogni 5 anni e fino a 3 anni prima del pensionamento (art. 58\*).

**Somma dei prelievi PPA sotto deduzione dei rimborsi**

Corrisponde agli importi investiti nel proprio alloggio nel quadro della proprietà d'abitazione.

**Acquisto massimo possibile delle prestazioni regolamentari**

L'assicurato può in qualsiasi momento acquistare delle prestazioni supplementari (art. 7.3\*), a condizione che non abbia effettuato alcun prelievo nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni (art. 7.7\*).

**Acquisto massimo possibile del prefinanziamento**

L'assicurato può ugualmente prefinanziare il suo eventuale pensionamento anticipato (art. 8\*), a condizione che abbia acquistato la totalità delle prestazioni regolamentari e che non abbia effettuato un prelievo per l'accesso alla proprietà d'abitazioni (art. 7.7\*).

**Gennaio 2021**

*Questo riassunto è stato creato per facilitare la lettura del certificato d'assicurazione. In caso di divergenza solo il regolamento d'assicurazione della CPK è applicabile.*

*\* Si riferisce all'edizione del regolamento d'assicurazione della CPK, versione del 1° gennaio 2021*